



Prefettura di Torino
Ufficio Territoriale del Governo



245

Torino, 8 aprile 2020

Ai Sindaci ed ai Commissari prefettizi/straordinari della
Città Metropolitana di

TORINO

E per conoscenza: Al Presidente ANCI Piemonte
Al Presidente UNCEM Piemonte

TORINO

OGGETTO: Emergenza epidemiologica COVID-19. Misure di contenimento
Decreto Presidente Consiglio Ministri art.1, comma 1, lettera f), del Decreto
Presidente Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020 – Attività commerciali
Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19 – Spostamenti
Ordinanza Presidente Giunta Regione Piemonte n.39/2020 del 6 aprile 2020

E' comune l'impegno e lo sforzo che tutti insieme, Istituzioni e società civile, stanno compiendo per fronteggiare l'attuale situazione di emergenza epidemiologica che impone l'attuazione di misure atte a contenere la diffusione del contagio da COVID -19 , misure previste dalle norme dello Stato e dai provvedimenti adottati dai Presidenti delle Regioni nelle materia di competenza di queste ultime.

In tale contesto si rilevano alcuni aspetti sui quali sembra opportuno richiamare l'attenzione delle SS.LL.

Orbene, è giunta notizia che alcuni Sindaci intenderebbero disporre, con proprio provvedimento, la chiusura degli esercizi commerciali dei generi sopracitati per domenica 12 e lunedì 13 pp.vv.

Al riguardo, il Decreto Presidente Consiglio 22 marzo 2020, all'art.1, comma 1, lettera f), nel modificare le disposizioni del Decreto Presidente Consiglio 9 marzo 2020 – che richiamavano il Decreto Presidente Consiglio 8 marzo 2020 che all'art.1, lettera r), riguardante la chiusura della grande e media distribuzione nei giorni festivi - nel ribadire la chiusura di tutte le attività commerciali con l'eccezione di quelle che effettuano la vendita di generi alimentari e di prima necessità, nonché delle farmacie e delle parafarmacie, non prevede alcuna distinzione per le attività commerciali consentite tra i giorni feriali e festivi, come ribadito dalle FAQ consultabili sul sito web della Presidenza del Consiglio dei Ministri, né si ravvisano distinzioni in tal senso a cura del Presidente della Regione con propri atti.

Pertanto, le ordinanze sindacali in materia di chiusura domenicale appaiono in contrasto con le disposizioni di carattere generale e, come tali, possono risultare inefficaci ai sensi dell'art. 3 del decreto legge 25 marzo 2020.



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

Inoltre, il Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19, all'art.1, comma 1, lettera b), ha limitato la libertà di circolazione su tutto il territorio nazionale, disponendo il divieto per tutte le persone fisiche di spostarsi dal Comune in cui si trovano e consentendo gli spostamenti dall'abitazione solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità e di urgenza e per motivi di salute.

Alla luce delle circolari esplicative e delle FAQ pubblicate sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri gli spostamenti dalla propria abitazione per l'approvvigionamento di generi alimentari e di prima necessità sono considerate situazioni di necessità e come tali consentite.

Pertanto, le ordinanze sindacali, se da un lato consente la fruizione del riposo in giorni festivi agli operatori del settore merceologico ed ai loro dipendenti, dall'altro lato possono comportare uno spostamento della popolazione in altri Comuni dove tali attività commerciali rimangono aperte al pubblico, con un incremento della mobilità e la costituzione di assembramenti (code) dinnanzi agli esercizi che rimangono aperti – due elementi che sono in aperto contrasto con la “ratio” della legge.

Il divieto di circolazione delle persone, infatti, prevede quale deroga espressa lo spostamento per l'approvvigionamento di generi di prima necessità, approvvigionamento che deve essere effettuato dove la persona si trova ad abitare.

Tuttavia, come precisato nella propria circolare del 24 marzo scorso 2020 – che compendia le circolari del Ministero dell'Interno e gli esiti del FAQ pubblicate sui siti web istituzionali in materia di spostamenti delle persone - è prevista la possibilità di effettuare spostamenti nei Comuni limitrofi “ nei casi di insufficiente accessibilità , per dimensioni, quantità o ubicazione, dei punti vendita dei generi di prima necessità, in particolare alimentari e farmacie, anche allo scopo di evitare assembramenti”.

Tanto premesso, si prega di voler valutare, con l'attenzione che le attuali circostanze richiedono, come l'eventuale adozione di un provvedimento di chiusura degli esercizi commerciali nel proprio Comune costringe la popolazione alla mobilità verso i Comuni limitrofi, in antitesi con le finalità che le norme intendono perseguire per contenere il contagio.

Inoltre, sembra fondamentale rilevare come tali spostamenti ed il conseguente concentramento delle persone in alcuni siti possa determinare assembramenti nocivi per la salute pubblica e forieri anche di possibili problemi di ordine pubblico.

Altro tema di particolare rilevanza riguarda le ordinanze sindacali, adottate dalle SS.LL.ai sensi degli art.50 e art.54 del Testo Unico dell'Ordinamento degli Enti Locali, che dispongono nei confronti di tutta la popolazione circa l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, come i guanti e la mascherina, per la mera circostanza di trovarsi in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Nel caso di specie, sembra opportuno ricordare che l'adozione di misure più restrittive relative al proprio Comune – non fondate su elementi oggettivi e peculiari della propria realtà territoriale – può comportare impugnativa degli atti amministrativi stessi e fa sorgere l'obbligo in capo al Comune che impone l'uso di mascherine ai suoi abitanti di



Prefettura di Torino

Ufficio Territoriale del Governo

fornire le mascherine medesime, come accade in altre realtà territoriali, non potendosi considerare dispositivi di protezione “sciarpe” e “ foulard” che sono citati in alternativa alle mascherine in taluni provvedimenti delle SS.LL.

Peraltro, su tutto il territorio regionale sono in vigore norme meno restrittive in materia, come previsto dal punto 10 dell’Ordinanza del Presidente Giunta Regione Piemonte n.39/2020 del 6 aprile 2020, laddove dall’8 aprile 2020 è fatto obbligo agli addetti alla vendita negli esercizi commerciali (la cui attività è consentita dalle vigenti disposizioni) di indossare mascherine e guanti monouso.

Nella stessa ordinanza è contenuta la raccomandazione (e non l’obbligo) che i clienti accedano alle attività commerciali, al chiuso e all’aperto, provvisti di mascherina, a decorrere dalla medesima data dell’8 aprile.

Per quanto premesso, si chiede di voler rivalutare, alla luce delle suesposte considerazioni, le ordinanze adottate o in corso di predisposizione in ordine all’obbligo generalizzato di utilizzo di “ mascherine, o in alternativa sciarpe e foulard”.

Nell’evidenziare come le indicazioni suesposte si inseriscono nel quadro della leale collaborazione tra le Istituzioni pubbliche ed afferiscono alle funzioni assegnate allo scrivente dalle vigenti disposizioni, si ringrazia vivamente per l’attività incessantemente svolta dalle SS.LL. in un contesto così complesso come quello attuale – contesto che richiede il contributo da parte di tutti.

IL PREFETTO
(Palomba)